

## TI\_GERICHTE 36.2018.46 vom 19. Oktober 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-10-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2018.46](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2018.46)

FR: TI\_GERICHTE 36.2018.46 du 19 octobre 2018

IT: TI\_GERICHTE 36.2018.46 del 19 ottobre 2018

### Regeste

Ritardo nel pagamento di premi e partecipazioni ai costi. L'affiliazione alla LAMal è individuale ed ogni membro della famiglia è personalmente responsabile del pagamento dei propri premi. Esame dell'ammontare del debito. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo

### Erwägungen

#### E. 18

giugno 2004).

Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.

8. Infine, l'assicuratore ha chiesto anche il pagamento di interessi di mora al 5% su fr. 2'538.50 dal 9 agosto 2016.

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o remunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGAcfr. anche Kieser, in ATSG- Kommentar, 2015, 3a ed., pag. 417-418 n. 68 ad art. 26 e pag. 420 n. 83 ad art. 26).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

Nel caso di specie l'assicuratore non ha versato quanto si è impegnata a solvere all'inizio di ogni mese giusta l'art. 90 OAMal. Per cui gli interessi sono, di massima, dovuti.

Tuttavia gli interessi sui premi dei mesi di settembre, ottobre novembre e dicembre 2016 non possono essere chiesti già dal 9 agosto di quell'anno, non essendo, a quel momento, dovuti (cfr. da ultimo sentenza 36.2017.108 del 22 marzo 2018).

9. Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata come segue:

1. È accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 3'848.65 di premi (CHF 3'453.45) e partecipazioni ai costi (CHF 395.20) dell'assicurazione malattie obbligatoria

delle cure medico-sanitarie, da cui vanno dedotti i pagamenti effettuati pari a CHF 1'121, per un importo complessivo ancora dovuto di CHF 2'727.65, e meglio CHF 2'332.45 di premi e CHF 395.20 di partecipazioni ai costi, oltre interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF 2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1° ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.

2. È accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 198.30 per spese di sollecitazione e d'esecuzione, come pure tasse di riscossione.

3. L'opposizione al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio di esecuzione di \_\_\_\_\_ del 1° settembre 2017 è rigettata in via definitiva per l'importo complessivo di CHF 2'852.65 (CHF 2'332.45 di premi, CHF 395.20 di partecipazioni ai costi, CHF 30 di spese d'ingiunzione, CHF 95 di commissione d'incasso), oltre interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF 2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1° ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.

## **E. 21**

maggio 2016 [doc. VIII/4E]; fr. 32.30 il 15 giugno 2016 [doc. VIII/4F]). L'importo complessivo di premi e partecipazioni ai costi ammonta così a fr. 3'848.65 (3'453.45 + 395.20), ossia legger-mente inferiore rispetto a quello indicato nella decisione impugnata di fr. 3'880. Da questo importo va dedotto l'ammontare pagato dall'insorgente pari a fr. 1'121 (doc. VIII/1: fr. 360.50 il 13 ottobre 2016, fr. 360.50 il 15 dicembre 2016, fr. 200 il 16 marzo 2017 e fr. 200 il 6 giugno 2017), ciò che riduce l'ammontare a carico dell'assicurata a fr. 2'727.65, e meglio fr. 2'332.45 di premi e fr. 395.20 di partecipazioni ai costi. Con il conteggio del 14 settembre 2018 l'assicuratore, oltre a fr. 439.95 per "spese incasso LAMal", ha pure fatto valere un'ulteriore partecipazione ai costi di fr. 206.05 del 27 gennaio 2016 (doc. 5; data del conteggio), non contenuta nel PE n. 2449701 (cfr. doc. 25) e nemmeno nella decisione su opposizione impugnata (che menziona le partecipazioni ai costi dal 28 gennaio 2016; cfr. doc. 33). Questo TCA evidenzia che, a parte l'importo complessivo di fr. 198.30, composto di fr. 30 di spese d'ingiunzione, fr. 95 di spese d'incasso e fr. 73.30 di spese d'esecuzione del precetto esecutivo, di cui si dirà qui di seguito, gli altri importi non figurano né nella decisione impugnata, né nel PE e pertanto non sono oggetto della presente procedura (cfr. consid. 2). 7. L'assicuratore con la decisione impugnata e con il PE chiede un importo di fr. 30 di spese d'ingiunzione e fr. 95 di spese d'incasso, oltre fr. 73.30 di spese d'esecuzione del precetto esecutivo. Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato

In concreto le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per le assicurazioni ai sensi della LAMal prevedono all'art. 14.2 che i costi amministrativi quali per esempio le spese d'ingiunzione e le commissioni d'incasso, dovuti alla mora del pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi sono a carico della persona assicurata. Per l'art. 14.3 CGA se alla scadenza del termine di pagamento la persona assicurata non avrà saldato il suo debito, le sarà inviato un richiamo scritto con l'indicazione delle conseguenze della mora e la concessione di un termine supplementare alla cui scadenza si potrà avviare l'esecuzione. In concreto le spese d'ingiunzione di fr. 30 e la commissione d'incasso di fr. 95, peraltro proporzionate rispetto all'ammontare complessivo richiesto, dovute a colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei termini quanto domandato e che trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nell'art. 14.2 CGA, vanno confermate. Circa le spese esecutive di fr. 73.30 va evidenziato quanto segue. Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, l'Alta Corte ha affermato: " 10. All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta. (...) 10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)." Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon / F. Walther, Grundriss des Schuldbetriebs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betriebskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)". Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso. 8. Infine, l'assicuratore ha chiesto anche il pagamento di interessi di mora al 5% su fr. 2'538.50 dal 9 agosto 2016. Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per l'art. 26 cpv. 1 LPGa i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o remunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGa è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA cfr. anche Kieser, in ATSG- Kommentar, 2015, 3a ed., pag. 417-418 n. 68 ad art. 26 e pag. 420 n. 83 ad art. 26). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese

in cui è stato emesso l'ordine di pagamento. Nel caso di specie l'insorgente non ha versato quanto si è impegnata a solvere all'inizio di ogni mese giusta l'art. 90 OAMal. Per cui gli interessi sono, di massima, dovuti. Tuttavia gli interessi sui premi dei mesi di settembre, ottobre novembre e dicembre 2016 non possono essere chiesti già dal 9 agosto di quell'anno, non essendo, a quel momento, dovuti (cfr. da ultimo sentenza 36.2017.108 del 22 marzo 2018). Considerato che i premi vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente, gli interessi sui premi per questi mesi possono essere chiesti solo dal 1° settembre 2016, rispettivamente dal 1° ottobre 2016, 1° novembre 2016 e 1° dicembre 2016. Occorre inoltre tenere conto dei pagamenti effettuati dall'insorgente (il 13 ottobre 2016 [fr. 360.50], il 15 dicembre 2016 [fr. 360.50], il 16 marzo 2017 [fr. 200] ed il 6 giugno 2017 [fr. 200]). Ne segue che gli interessi al 5% dal 9 agosto 2016, come stabilito dall'assicuratore (data più favorevole alla ricorrente), possono essere chiesti solo su fr. 2'072.20 (96.10 + 307.95 + 1'259.70 + 338.65 + 69.80). Dal 1° settembre 2016 possono essere chiesti gli interessi su fr. 2'432.70 (2'072.20 + 360.50 [premio di settembre]). Dal 1° ottobre 2016 sono dovuti su fr. 2'538.50 come chiesto dall'assicuratore (dal 9 agosto 2016) con la decisione impugnata, poiché più favorevole per l'assicurata (cfr. da ultimo sentenza 36.2017.108 del 22 marzo 2018). Anche gli ulteriori premi non vanno più aggiunti poiché l'assicuratore non ha chiesto il calcolo degli interessi su un importo maggiore (cfr. da ultimo sentenza 36.2017.108 del 22 marzo 2018). Per contro dal 7 giugno 2017, quando l'ammontare complessivo dovuto è inferiore a quello chiesto dall'assicuratore, gli interessi possono essere domandati su fr. 2'393.20 (2'432.70 [debito al 1° settembre 2016] + 1'081.50 [360.50 X 3 mesi {ottobre, novembre e dicembre 2016} – fr. 1'121 [pagamenti del 13 ottobre 2016; 15 dicembre 2016; 16 marzo 2017 e 6 giugno 2017: 360.50 + 360.50 + 200 + 200]).

9. Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata come segue:

1. È accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 3'848.65 di premi (CHF 3'453.45) e partecipazioni ai costi (CHF 395.20) dell'assicurazione malattie obbligatoria delle cure medico-sanitarie, da cui vanno dedotti i pagamenti effettuati pari a CHF 1'121, per un importo complessivo ancora dovuto di CHF 2'727.65, e meglio CHF 2'332.45 di premi e CHF 395.20 di partecipazioni ai costi, oltre interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF 2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1° ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.
2. È accertato che RI 1 è debitrice nei confronti di CO 1 di CHF 198.30 per spese di sollecitazione e d'esecuzione, come pure tasse di riscossione.
3. L'opposizione al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio di esecuzione di \_\_\_\_\_ del 1° settembre 2017 è rigettata in via definitiva per l'importo complessivo di CHF 2'852.65 (CHF 2'332.45 di premi, CHF 395.20 di partecipazioni ai costi, CHF 30 di spese d'ingiunzione, CHF 95 di commissione d'incasso), oltre interessi al 5% su CHF 2'072.20 dal 09.08.2016 al 31 agosto 2016, 5% su CHF 2'432.70 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, 5% su CHF 2'538.50 dal 1° ottobre 2016 al 6 giugno 2017 e 5% su CHF 2'393.20 dal 7 giugno 2017.